

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO LA GARANZIA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PER CONTO DEL PERSONALE
APPARTENENTE ALLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE CON IL CRITERIO
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO**

Chiarimento n. 4

Relativamente al Capitolato Speciale poniamo i seguenti quesiti

- 1) Art. 4.3 “Tutto quanto sopra riportato a condizione che etc” a quale/quali paragrafi si riferisce?
- 2) Art. 8 . 1) “relativamente alla denuncia delle Circostanze” cosa significa? La concorrente chiede di esplicitare meglio questo punto
- 3) Art. 8. 2) “fatto salvo quanto previsto nella definizione” cosa significa ? che le circostanze come definite non sono escluse?
- 4) una richiesta danni diretta in sede civile o un invito alla mediazione o un procedimento ex 696 bis notificata da un terzo ad un dipendente non sono inclusi tra le “richieste di risarcimento” per i dipendenti pubblici o privati ma questo punto sembra in contraddizione con l’art 4.1. Viene confermato che per la polizza garantisce i dipendenti pubblici e privati solo relativamente alle “richieste di risarcimento” come definite?

Risposta

Si chiarisce che:

- 1) La dicitura di cui all’art. 4.3 “*Tutto quanto sopra riportato a condizione che etc*” si riferisce ai primi due paragrafi dell’articolo 4.3 medesimo;
- 2) con la dicitura di cui all’art. 8.1) “*relativamente alla denuncia delle Circostanze*”, si fa riferimento alla possibilità di acquistare l’ultrattività definita all’articolo 9 e la conseguente possibilità di aprire un sinistro durante tale periodo, ferma – relativamente ai c.d. “liberi professionisti” – la non indennizzabilità di sinistri conseguenti a circostanze – come da apposita definizione di polizza - già note prima della prima stipula della polizza;
- 3) la dicitura di cui all’art. 8.2) “*fatto salvo quanto previsto nella definizione*” sta a significare che, limitatamente alle prestazioni in regime libero professionale sono da considerarsi “fatto noto” le notizie ed i fatti che potrebbero determinare richieste di risarcimento danni (come da definizioni di polizza). Tale trattamento non varrà per le relazioni tecniche che la Direzione Sanitaria potrebbe aver chiesto in relazione a fattispecie già note purché la stessa richiesta non sia connessa ad un fatto clinico in cui l’assicurato risulti essere stato coinvolto direttamente. Il fatto che la prestazione in questione sia stata prestata in regime libero professionale non esclude possibile richiesta di relazione tecnica;
- 4) Sì, si conferma che per la polizza garantisce i dipendenti pubblici e privati solo relativamente alle “richieste di risarcimento” come definite.

Il Responsabile del Procedimento
Elisabetta Ferretti

